



**ROVERETO  
E VALLAGARINA**  
Azienda per il Turismo

## **DISCIPLINA DI RIFERIMENTO GESTIONE RICHIESTE APPALTI E SERVIZI**

Adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 3 marzo 2020

## DISCIPLINA DI RIFERIMENTO GESTIONE RICHIESTE APPALTI E SERVIZI

### APPALTI DI LAVORI

Disciplina applicabile

L.P. 2/2016 (e relativi provvedimenti attuativi); L.P. 26/1993 (e relativo Regolamento di attuazione); D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di Associazione a partecipazione pubblica); D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti).

Procedure di contrattazione applicabili

1) Affidamento diretto

Ai sensi dell'art. 179 D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9/84-Leg. è ammesso l'affidamento diretto, in deroga alle procedure concorsuali, nei seguenti casi:

- a) opere, lavori o forniture di importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore a € 50.000, previa cognizione delle ragioni della scelta del fornitore e, prudenzialmente, le ragioni di economicità della scelta;
- b) interventi di somma urgenza previsti dall'articolo 53 della L.P. 26/93 (circostanze nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori);
- c) se, per ragioni di natura tecnica ivi compresi quelli attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- d) quando la gara o il sondaggio informale preventivamente esperiti sono andati deserti.

2) Procedure concorsuali

- a) Da € 50.000,00 fino a € 500.000,00 – gara ufficiosa o sondaggio informale con invito ad almeno 12 imprese;
- b) Da € 500.000,00 a € 1.000.000,00 – consentita procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione nella determina a contrarre, con invito di almeno 20 imprese;
- c) Da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00 – consentita la procedura negoziata con diramazione di invito ad almeno 20 imprese. Nel caso, la procedura avviene attraverso l'APAC (Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti);
- d) Per gli importi superiori a € 1.000.000,00 – in alternativa al precedente punto c) – e comunque fino alla soglia di rilevanza comunitaria di € 5.548.000,00, procedura aperta o procedura ristretta (v. artt. 30 bis e 31 L.P. 26/1993), dialogo competitivo (art. 33 bis L.P. 26/1993), accordo quadro solo per i lavori di manutenzione (art. 33 ter L.P. 26/1993).

In ogni caso, è fatto divieto di suddividere artificialmente l'oggetto del contratto, al fine di sottrarsi all'applicazione delle procedure concorsuali previste dalla legge.

### INCARICHI TECNICI

Disciplina applicabile

L.P. 2/2016 (e relativi provvedimenti attuativi); L.P. 26/1993 (e relativo Regolamento di attuazione); D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di Associazione a partecipazione pubblica); D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti).

Procedure di contrattazione applicabili

1) Affidamento diretto

Per incarichi di importo non superiore a € 46.400,00.

Ai sensi dell'art. 24 bis D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9/84-Leg., l'affidamento diretto è disposto su selezione di tre operatori economici con le modalità previste dall'articolo 25 bis. L'affidatario è individuato mediante sorteggio tra gli operatori economici selezionati. Il sorteggio è effettuato con strumenti automatici, se disponibili. Il responsabile del procedimento negozia con l'affidatario il corrispettivo e, se necessario, le condizioni di esecuzione del contratto e motiva in ordine alla congruità del ribasso offerto sull'importo posto a base della trattativa.

2) Confronto concorrenziale

Per incarichi di importo pari o superiore a € 46.400,00 fino a € 100.000,00

L'amministrazione aggiudicatrice effettua il confronto concorrenziale mediante invito di almeno 7 soggetti idonei individuati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e con le modalità previste dall'articolo 25 bis.

Nel caso di applicazione del criterio del prezzo più basso, per la valutazione delle offerte anomale si applica l'articolo 40 comma 1 della L.P. 26/1993 (Offerte anomale e turbative di gara).

Nella lettera d'invito l'amministrazione aggiudicatrice in particolare:

- a) definisce la tipologia e la localizzazione dell'opera o dei lavori oggetto della prestazione;
- b) definisce le esigenze progettuali, nonché le finalità cui l'opera o i lavori devono rispondere, descrivendone i requisiti minimi anche mediante l'invio di copie degli elaborati tecnici di maggior dettaglio di cui dispone;
- c) indica l'importo massimo previsto per la realizzazione dell'opera o dei lavori oggetto della prestazione;
- e) fissa il termine per l'espletamento delle prestazioni facendo riferimento, ove necessario, anche ai vari livelli di progettazione e stabilisce le penalità per i ritardi nell'espletamento dell'incarico rispetto ai tempi indicati dall'amministrazione o proposti dal professionista;
- f) determina il criterio di scelta del contraente ai sensi del comma 2, individuando gli elementi di valutazione nel caso si proceda con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per incarichi sopra i € 100.000,00, la disciplina statale (art. 157 Codice dei Contratti) prevede l'applicazione delle procedure ordinarie di affidamento (procedura aperta, procedura ristretta o procedura negoziata previa pubblicazione di Bando).

Per gli incarichi di progettazione riguardanti lavori, servizi o forniture di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo o tecnologico può essere valutata l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione (art. 12 L.P. 2/2016).

## **APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE**

Disciplina applicabile

L.P. 2/2016 (e relativi provvedimenti attuativi); L.P. 23/1990, DPGP 22 maggio 1991 n.10-40/Leg., L.P. 2/2016; D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di Associazione a partecipazione pubblica); D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti).

Procedure di contrattazione applicabili

Fatte salve le ipotesi in cui l'Associazione è tenuta a ricorrere a centrali di committenza o a strumenti di aggregazione:

1) Acquisizione in economia

Nei casi stabiliti dall'art. 32 L.P. 23/1990, fino a € 44.700,00.

- a) manutenzioni e riparazioni di locali e dei relativi impianti;
- b) riparazione e manutenzione di veicoli ed acquisto di materiali di ricambio, combustibili e lubrificanti;
- c) acquisto, manutenzione, riparazione e restauro di mobili, nonché di utensili, strumenti e materiale tecnico occorrenti per il funzionamento degli uffici;
- d) acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e fotografie ed altro materiale tecnico, di stampati, di modelli e similari necessari per il funzionamento degli uffici, nonché stampa di tabulati e simili;
- e) acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni;
- f) spese per illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono ed altri sistemi di comunicazione e acquisto di relativi piccoli impianti e apparecchiature;
- g) locazione di immobili a breve termine, noleggio di beni mobili e attrezzature;
- h) abbonamenti a riviste e periodici, rilegature di libri e stampe, acquisto o predisposizione di volumi, pubblicazioni, materiale audiovisivo e similari;
- i) trasporti, spedizioni e facchinaggio;
- j) pulizia e disinfezione straordinarie di locali;
- k) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;
- l) spese di rappresentanza;
- m) spese per la comunicazione e divulgazione dell'attività della Provincia;
- n) assicurazioni connesse a circostanze e ad eventi straordinari;
- o) compensi e ospitalità, anche sotto forma di rimborso spese a relatori, partecipanti a iniziative provinciali e incaricati di attività specifiche o similari, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale;
- p) quote di partecipazione a iniziative per la promozione dell'attività della Provincia;
- q) ogni altra e diversa spesa connessa al funzionamento delle strutture provinciali o comunque connessa allo svolgimento delle attività istituzionali della Provincia.

Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa in più atti di spesa allo scopo di eludere il limite di € 44.700,00.

2) Trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei

- a) Per gli altri contratti fuori dalle casistiche del precedente punto 1) per un importo non eccedente € 46.400,00.

È necessario fare una preventiva ricognizione delle ragioni di scelta del contraente prudenzialmente anche con succinta illustrazione delle ragioni di economicità di spesa.

3) Trattativa privata (procedura negoziata senza bando)

- a) Da € 46.400 a € 192.300,00 con invito ad almeno 3 imprese.
- b) Fino a € 46.400,00 nei casi seguenti:

- per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
  - per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;
  - qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;
  - per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario.
- c) Affidamenti a cooperative sociali fino alla soglia di rilevanza comunitaria: mediante stipula di convenzioni che siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate e previo confronto concorrenziale (procedura di selezione) fra soggetti appartenenti alla categoria.

#### **INCARICHI AVENTI AD OGGETTO CONTRATTI DI OPERA**

1) Incarichi di patrocinio legale (giudiziario o arbitrale)

L'art. 17 del Codice dei Contratti annovera tali contratti da quelli "esclusi" dalla disciplina.

Peraltro, l'art. 39-quater comma 4 L.P. 23/1990 prevede che per l'affidamento di incarichi per la rappresentanza in giudizio, il patrocinio dell'amministrazione, le nomine di consulenti tecnici di parte e per il ricorso alle funzioni notarili si applica la medesima L.P. 23/1990.

Si rinvia pertanto al PPS\_09 – APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

2) Incarichi di consulenza legale in preparazione o in vista di un contenzioso giudiziale o arbitrale

A mente del Codice dei Contratti, sono "esclusi" dalla disciplina. L'affidamento è consentito nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

Si rinvia ad apposito Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni.

3) Incarichi di studio, ricerca, consulenza, collaborazione

Si rinvia ad apposito Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni.